

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Lucio Colantuoni, dall'Avv. Luciana Tesauro, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dal Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO EUSEPI (calciatore tesserato per la Soc. AC Reggiana 1919 Srl), MARCO LANCETTI (Dirigente Accompagnatore della Soc. AC Reggiana 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' AC REGGIANA 1919 SpA (nota n. 2885/351pf09-10/GT/dl del 23.11.2009).

La Procura Federale in data 23.11.2009 ha disposto il deferimento nei confronti di: Umberto EUSEPI, calciatore tesserato per la Soc. AC Reggiana 1919 SpA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 22, comma 6 dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato alla gara Reggiana-Virtus Lanciano del 24.8.2009, in posizione irregolare, perché squalificato;

Marco LANCETTI, Dirigente accompagnatore della Soc. AC Reggiana 1919 SpA della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS in relazione all'art. 22, comma 6 dello stesso Codice ed all'art. 61 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo firmato la distinta di gara sopra indicata, in cui risultava iscritto l'Eusepi, nonostante quest'ultimo non avesse titolo a partecipare;

la Società AC REGGIANA 1919 SpA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti in proprio e per delega, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Umberto Eusepi, il Sig. Marco Lancetti e la Società AC Reggiana 1919 Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per l'EUSEPI squalifica di giorni 21 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla squalifica di giorni 14 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS alla squalifica di giorni 10 da commutarsi in ammenda di € 1.000,00; pena base per il LANCETTI inibizione di giorni 30 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'inibizione di giorni 20; pena base per la Soc. AC REGGIANA 1919 SpA ammenda di € 4.200,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 2.800,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) al calciatore Umberto Eusepi; l'inibizione per giorni 20 (venti) al dirigente Marco Lancetti e l'ammenda di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) alla Società AC Reggiana 1919 SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(124) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ASSOLUZIONE DELLA SOC. ASD ROTELLA CALCIO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 60 del 5.11.2009).

La Procura Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Marche pubblicata sul CU n. 60 del 5.11.2009, limitatamente alla parte in cui ha proscioltto la Società Dilettantistica Rotella dalla violazione ascrittale per non avere commesso il fatto, di cui ha chiesto dichiararsi la responsabilità con irrogazione della sanzione già formalizzata davanti al giudice di *prime cure* o di quell'altra ritenuta di giustizia.

La Società Sportiva Dilettantistica Rotella Calcio era stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, I e II comma, CGS, per i fatti ascritti al proprio presidente ed ai propri tesserati, come riferiti nell'atto di deferimento.

La CDT Marche, applicata con ordinanza ex art. 23, II comma, CGS, la sanzione della inibizione per giorni venti nei confronti del deferito Fedeli Nicola; ritenuta la responsabilità del calciatore Tirabassi Simone e del presidente del sodalizio Felici Voltaire Felice, rispettivamente sanzionati con la squalifica di mesi quattro e la inibizione di mesi otto, aveva invece proscioltto la SSD Rotella, in quanto all'epoca dei fatti i deferiti risultavano tesserati per la ASD Rotella, avente matricola federale n.78222, rispetto alla quale la SSD Rotella si poneva quale sodalizio nuovo e diverso, avente anche diversa matricola federale, nella specie n. 921446.

A dire della Procura, nella fattispecie si sarebbe verificata una mera modificazione della denominazione, mentre sarebbero rimasti immutati tutti gli altri elementi oggettivi e, soprattutto, soggettivi dei due sodalizi, come riscontrabile dalla stessa sovrapposibilità dei componenti del consiglio direttivo; dalla identità della figura del cassiere; dall'aver conservato il medesimo recapito presso il sig. Felici Voltaire Felice; dall'essere stato, il sig. Fedeli Nicola, attuale allenatore della SSD, già allenatore della ASD Rotella.

Con memoria difensiva ritualmente pervenuta, la SSD Rotella, premessa la titolarità di diverse partita Iva e matricola federale, ha contestato la esistenza di qualunque legame con la cessata ASD Rotella, nel contempo attribuendo a meri fatti contingenti la identità tra i recapiti societari dei due sodalizi e i componenti del Consiglio Direttivo.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha concluso per

l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è comparso per la SSD Rotella Calcio.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La ASD Rotella e la SSD Rotella Calcio sono due entità distinte, con diversa matricola federale e diversa partita IVA.

La prima, avente matricola federale n. 78222, ha cessato la propria attività in data 30.6.2009; la seconda, avente matricola federale n. 921446, ha ottenuto l'affiliazione in data 11.9.2008.

La pur parziale identità tra i componenti del consiglio direttivo dei due sodalizi, in mancanza di altri elementi oggettivi di riscontro, non costituisce elemento sufficiente ad affermare che la seconda sia mera prosecuzione della prima.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conferma la impugnata delibera della CDT presso il CR Marche pubblicata sul CU n. 60 del 5.11.2009.

Il Presidente della CDN

Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 17 dicembre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete